




LOBOSCO  
ANNA  
26.11.2021  
12:37:27  
UTC



EMILIANO  
MICHELE  
26.11.2021  
14:52:17  
UTC



*Regione Puglia*  
*Segreteria Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 246 del 25/11/2021**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs.  
23 giugno 2011 n.118. Sentenza della Corte d'Appello di Bari- Sez  
Lavoro n. 1680/2021 - Dip. Omissis c/ Regione Puglia**



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

---

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

---

Codice CIFRA: PER/SDL/2021/00012

**OGGETTO:** Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenza della Corte d'Appello di Bari - Sez Lavoro n. 1680/2021 - Dip. Omissis c/ Regione Puglia

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 *ter* del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sent. n. 1680 del 2021 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., relativa al diritto, in favore del dip. Omissis, al pagamento, a titolo di spese per il secondo grado di giudizio, di € 5.300,00 oltre accessori di legge.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con ricorso in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lav., l'Amministrazione regionale impugnava la sentenza n. 2195/2017 resa dal Giudice del Lavoro di Bari che riconosceva in favore del dip. Omissis le somme dovute per il subito danno da perdita di chance, relativo al tardivo inquadramento nella ex ottava qualifica funzionale che non le ha consentito di partecipare alle prove idoneative ex art. 95 L.R. 18/74, oltre al pagamento delle spese legali.

La Corte d'appello di Bari con sent. n. 1680 del 5 ottobre 2021, definitivamente pronunciando sull'appello, lo ha rigettato e per l'effetto, ha condannato la Regione Puglia a pagare al dip. Omissis le spese del secondo grado di giudizio, che ha liquidato in complessivi € 5.300,00, oltre accessori legge; l'Organo giudicante ha, altresì, dichiarato che l'Ente regionale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1680 del 05.10.2021 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., in relazione alle somme dovute, in favore del dip. Omissis, per complessivi € 7.733,34, di cui € 5.300,00 per spese legali, € 795,00 per spese generali del 15%, € 243,80 per cassa previdenziale avvocati ed € 1.394,54 per IVA; con riserva di ripetizione delle somme in oggetto, all'esito di un eventuale giudizio di impugnazione.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 "interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

**L'Assessore**  
**Giovanni Francesco Stea**

Firmato digitalmente da:  
GIOVANNI FRANCESCO STEA  
Regione Puglia  
Firmato il: 11-11-2021 13:17:43  
Seriale certificato: 655010  
Valido dal 20-04-2020 al 20-04-2023

2

Codice CIFRA: PER/SDL/2021/00012

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenza della Corte d'Appello di Bari- Sez Lavoro n. 1680/2021 - Dip. Omissis c/ Regione Puglia

La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini di legge per le variazioni di bilancio necessarie a finanziare i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonostante la contestuale adozione nella seduta odierna delle nuove linee guida sui riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

**Il Segretario Generale  
della Giunta Regionale  
Dott.ssa Anna Lobosco**



**Schema di Disegno di Legge**  
**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)**  
**del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza della Corte d'Appello di Bari- Sez Lavoro n.**  
**750/2021- Dip. Omissis c/ Regione Puglia.**

**Art. 1**

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sez Lavoro, n. 1680/2021 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, in favore del dip. *Omissis*, per un importo complessivo di € 7.733,34 a titolo di spese di giudizio lorde relative al secondo grado di giudizio.

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 Programma 10, Titolo 1, Capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per un ammontare complessivo di € 7.733,34, di cui € 5.300,00 per spese legali, € 795,00 per spese generali del 15%, € 243,80 per cassa previdenziale avvocati ed € 1.394,54 per IVA.